



**Città di Pescara**

**COMUNE DI PESCARA**

ALLEG. DELIB. C. C.  
N. 44 del 14-03-'11

ALLEGATO

**Art. 40 – DILAZIONI DI PAGAMENTO.**

1. Per i debiti tributari, anche relativi a più annualità, derivanti da accertamenti con adesione definiti, da conciliazioni giudiziali, da inviti all'adesione all'accertamento, da avvisi di accertamento divenuti definitivi, da iscrizione a ruolo o ingiunzioni di pagamento, su richiesta dell'interessato in stato di temporanea difficoltà finanziaria che non consente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in unica soluzione, è possibile concedere dilazioni di pagamento, in forma mensile o trimestrale, nell'ambito delle seguenti condizioni e limiti:

**a) dilazione mensile**

1) importo minimo della rata:

- € 50,00 per debiti fino a € 1.200,00
- € 100,00 per debiti superiori a € 1.200,00

2) numero massimo delle rate:

- massimo 24 rate per debiti fino a € 1.200,00
- massimo 36 rate per debiti fino a € 10.000,00
- massimo 72 per debiti superiori a € 10.000,00;

**b) dilazione trimestrale**


1) importo minimo della rata:

- € 150,00 per debiti fino a € 1.200,00
- € 300,00 per debiti superiori a € 1.200,00

2) numero massimo delle rate:

- massimo 8 rate per debiti fino a € 1.200,00
- massimo 12 rate per debiti fino a € 10.000,00
- massimo 24 per debiti superiori a € 10.000,00;

c) prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo da rateizzare, per debiti superiori a € 10.000,00. La polizza, ove prevista, deve essere redatta in conformità ai modelli previsti dalla Circolare n. 15/E-7374 del 26 gennaio 2000 e successive determinazioni, e deve prevedere la clausola di non escussione preventiva del debitore principale;



**Città di Pescara**

## COMUNE DI PESCARA

ALLEG. B245. C.E.  
N. 41 del 14-03-2011

d) sulle somme, il cui pagamento è dilazionato, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente aumentato di 1 (uno) punto;

e) inesistenza della morosità relativa a precedenti dilazioni.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, il numero delle rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle capacità economico – patrimoniali del debitore.

3. La scadenza delle singole rate può essere fissata in qualsiasi giorno del mese o trimestre.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni previste dal piano di ammortamento, al debitore verrà notificato il provvedimento di revoca della rateizzazione; in tal caso, l'estinzione del debito dovrà essere effettuata, in unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento. In caso di ulteriore inadempienza, si procederà all'immediato avvio delle procedure esecutive o, ove prevista, all'escussione immediata della garanzia fideiussoria.

5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

6. Il contribuente interessato alla dilazione di pagamento dovrà presentare apposita istanza motivata presso l'Ufficio Tributi del Comune di Pescara. Nel caso in cui si attivi apposita convenzione con il concessionario della riscossione, il contribuente dovrà produrre l'istanza di rateizzazione direttamente al concessionario, che provvederà a concedere la dilazione del debito secondo le condizioni e le modalità di cui al presente articolo. Alla predetta istanza, la cui modulistica è disponibile anche sul sito internet del Comune di Pescara, dovrà essere allegata o l'ultima dichiarazione dei redditi (modello Unico) o l'ultimo modello CUD rilasciato dal proprio datore di lavoro, unitamente ad idonea autocertificazione comprovante il proprio stato di temporanea difficoltà finanziaria.

7. Il provvedimento di rateizzazione, ovvero il diniego alla concessione della dilazione, dovrà essere adottato e comunicato al contribuente entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di concessione, al quale dovrà essere allegato il piano di ammortamento del debito, conterrà le modalità di rateizzazione, il numero e la decorrenza delle singole rate, l'ammontare degli interessi applicati e gli estremi della fideiussione, ove prevista. L'atto di rateizzazione dovrà essere comunicato contestualmente al concessionario affidatario della riscossione, qualora l'Ente non proceda alla riscossione diretta dei tributi; in tal caso il concessionario dovrà verificare la regolarità e la congruità dei versamenti e segnalare tempestivamente all'Ufficio le omissioni riscontrate.

IL DIRIGENTE

Dot. Ing. Marco Scorrano